

svolta. Nel caso di specie poi la condotta imprudente o negligente del lavoratore non avrebbe potuto dispiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza, a fronte delle evidenti criticità del sistema di organizzazione della sicurezza aziendale approntato dal datore di lavoro, il quale deve essere diretto a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possono derivare da sua colpa, dovendo, tra l'altro, il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. Anzi, a questo riguardo

i giudici di legittimità hanno puntualizzato che proprio la condizione di apprendista del lavoratore avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro a essere particolarmente attento e zelante nel mettere a disposizione del giovane le attrezzature idonee per eseguire in tutta sicurezza il lavoro e nel renderlo edotto dei relativi rischi.

Quanto alla qualifica prevenzionistica del preposto, questa era stata desunta dall'organigramma aziendale e confermata altresì da una testimonianza assunta nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado.

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

## SOCIETÀ ISCRITTA ALL'ALBO GESTORI. TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI. CONDANNA

Cassazione penale, sez. III, 28 novembre 2017 (dep. 19 gennaio 2018), n. 2284, pres. Ramacci, est. Reynaud

### Art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 – Trasporto di rifiuti – Confisca dei mezzi di trasporto

La Cassazione conferma che una ditta di autotrasporto può concorrere nel delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti nonostante fosse autorizzata alla movimentazione dei rifiuti in questione allorché le modalità della condotta, oggetto di accordo con gli altri soggetti della filiera, fossero illecite e volte a contribuire a una più estesa e continuativa gestione di materiale fraudolentemente declassificata quale materia prima seconda.

**NOTA** Con la sentenza in commento la Cassazione ha confermato la condanna a titolo di concorso nel delitto di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 nei confronti del legale rappresentante di una ditta di trasporto rifiuti, ancorché la società fosse iscritta all'albo nazionale gestori ambientali e, quindi, autorizzata a trasportare il materiale oggetto di processo (traversine ferroviarie fuori uso).

Il fulcro della contestazione riguardava, infatti, il conferimento, con l'accordo di tutti i soggetti della filiera del rifiuto (e quindi anche del trasportatore) a un impianto che avrebbe dovuto recuperarli. Attività, tuttavia, posta in essere soltanto sulla carta dal momento che gli operatori procedevano unicamente a una modifica dei documenti di accompagnamento (ai Fir si sostituivano i documenti di trasporto che qualificavano il materiale come "materia prima seconda") e le traversine venivano, da ultimo, consegnate a un'azienda terza che provvedeva alla loro vendita.

La Corte ha evidenziato come sia indifferente che la frazione di condotta commessa dall'azienda di autotrasporto per concorrere con altri nel reato di traffico di rifiuti fosse stata autorizzata. I trasporti eseguiti non possono considerarsi come frazione isolata dalle condotte altrui poiché il trasporto con documenti falsi si inseriva come un passaggio necessario del quadro complessivo dell'azione criminosa. La Corte ha escluso, quindi, che il contributo offerto dalla ditta di trasporto rifiuti, che scientemente trasportava questo materiale come materia prima seconda pur sapendo che in

luogo del recupero vi era stato un mero "giro bolla", potesse integrare il solo illecito amministrativo di cui all'art. 258, D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo, piuttosto, che questo comportamento avesse natura di concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti.

Sempre secondo la Corte, possono esserci ipotesi in cui la condotta debba considerarsi abusiva pur essendovi una autorizzazione se, in concreto, lo scollamento dall'attività in astratto autorizzata è tale da doverci considerare illecita. Al contrario, vi possono essere ipotesi in cui l'assenza dell'autorizzazione è dato meramente formale, ma scollegato dal traffico concretamente svolto e, pertanto, non deve considerarsi sussistente l'elemento della gestione "abusiva". La Corte si è pronunciata, altresì, in punto di confisca disposta sui mezzi di trasporto impiegati dall'imputato rigettando il motivo di gravame avanzato dal ricorrente al riguardo.

All'epoca della commissione del fatto l'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 non contemplava l'attuale ultimo comma (introdotto con legge n. 68/2015) per cui «È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato». A sua volta, il capoverso dell'art. 259 prevedeva unicamente «Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

Eppure secondo la Corte, se è vero che l'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 non prevedeva la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ciò sarebbe dipeso dalla circostanza che il traffico di rifiuti «non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto». Nell'ipotesi in cui questo reato venisse effettivamente consumato impiegando mezzi di trasporto, la confisca obbligatoria sarebbe possibile ai sensi dell'art. 259; infatti, sarebbe illogico interpretare questa norma nel senso di imporre la confisca per le ipotesi di illecita gestione "contravvenzionale" poste in essere mediante il trasporto di rifiuti e non consentirla in ipotesi di traffico di rifiuti (reato che assorbe la contravvenzione di

gestione illecita) commesso anch'esso con il trasporto illecito di rifiuti.

La modifica all'art. 260 introdotto con la legge sugli ecreati non dimostrerebbe che prima la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto non fosse ammissibile in caso di reato di

traffico di rifiuti. Le novità introdotte nell'ultimo comma del 260 sono, diversamente, l'obbligatorietà (e non più facoltatività) della confisca del profitto e la possibilità di procedere alla confisca per equivalente.

## TRAFFICO RIFIUTI. ELIMINAZIONE DANNO O PERICOLO. SOSPENSIONE CONDIZIONALE

*Cassazione penale, sez. III, 25 maggio 2017 (dep. 11 gennaio 2018), n.791, pres. Cavallo, est. Liberati*

### Traffico di rifiuti – Sospensione condizionale – Accertamento del danno o pericolo per l'ambiente

Il reato di traffico di rifiuti non necessita la sussistenza di un danno o di un pericolo di danno per l'ambiente; pertanto, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione degli stessi solo se concretamente sussistenti nella vicenda oggetto di processo.

**NOTA** Con la pronuncia in commento la Cassazione accoglie solo un motivo del ricorso proposto dall'imputato, attinente alla concessione della sospensione condizionale della pena, rigettandolo invece in ordine ai motivi inerenti la sussistenza del reato contestato.

Si tratta di un processo instaurato a carico del legale rappresentante di un'azienda per i reati di illecita gestione di rifiuti, discarica abusiva, traffico di rifiuti e truffa. Estinti per prescrizione i reati contravvenzionali ed esclusa la sussistenza della truffa, in secondo grado era stata confermata la condanna con il solo riferimento al reato di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006.

La contestazione mossa all'imputato riguardava la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti inerti che, invece di essere sottoposti a recupero presso l'impianto aziendale, venivano stoccati presso la cava di proprietà della società. Il deposito di materiale non sottoposto a recupero effettuato in modo promiscuo e, al di fuori delle aree autorizzate, era sostanzialmente la principale attività e fonte di reddito dell'azienda. Pertanto, la Corte ha rigettato le doglianze relative alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di traffico.

La Cassazione concorda con i giudici di merito, i quali avevano ritenuto che il deposito indiscriminato e a tempo

indeterminato dei rifiuti costituisse una difformità dall'autorizzazione tale da poter considerare "abusiva" l'attività svolta. Questa modalità di gestione, poi, era certamente continuativa e aveva riguardato ingenti quantitativi di materiale, considerato che si era protratta per un arco temporale di quasi tre anni. Gran parte dei rifiuti in ingresso presso lo stabilimento risultavano essere stati stoccati illegalmente anziché sottoposti alle dovute procedure di recupero. Infine, in punto di elemento soggettivo del reato, la Corte riteneva la sentenza impugnata adeguatamente motivata. Lo stoccaggio dei rifiuti non soggetti a recupero aveva, infatti, come finalità il risparmio delle spese per il funzionamento dell'impianto di recupero così evitate.

La Corte ha, invece, accolto l'ultimo motivo di ricorso, evidenziando che se è vero, come più volte affermato, che il reato di traffico sussiste a prescindere dall'esistenza di un danno o pericolo di danno per l'ambiente, logica vuole che questo requisito - solo eventuale - debba essere accertato come esistente per poter subordinare alla sua eliminazione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha subordinato il beneficio in questione all'eliminazione del pericolo per l'ambiente, nonostante i rifiuti oggetto di processo fossero "inerti non pericolosi" del tutto inidonei a rilasciare sostanze pericolose sul terreno ove erano depositati.

La sentenza di secondo grado non aveva adeguatamente argomentato sul punto, poiché richiamava - ai fini della sussistenza del pericolo per l'ambiente - le sole modalità della condotta e non faceva alcuna menzione della specifica natura del materiale stoccato.